

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE
DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE**

**PROGETTO LOCALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PL 8
GARA LAVORI PER LOTTI – CONTRATTO A CORPO**

LOTTO 1 COMUNE DI TURATE (CO)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 742794454C

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	Lavori (L)	505.394,20€
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	5.734,45€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	511.128,65€

LOTTO 2 COMUNE DI CIRIMIDO (CO)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 74279656A0

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	Lavori (L)	126.826,19€
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	8.321,20€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	135.147,39€

LOTTO 3 COMUNE DI LIMIDO COMASCO (CO)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 742798464E

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	Lavori (L)	338.106,57€
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	5.552,78€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	343.659,35€

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte Prima
Disposizioni generali ed economiche

SOMMARIO

PARTE PRIMA	5
DISPOSIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE	5
– CAPO 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEFINIZIONI	5
Art. 1 Oggetto della procedura e definizioni	5
Art. 2 Ammontare complessivo dell'affidamento e importo dei relativi contratti	7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	9
Art. 4. Categorie dei lavori	9
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	11
– CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	13
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	13
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	17
Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore	17
Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	17
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	18
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini	20
– CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale	21
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale	21
Art. 15. Proroghe	22
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL	22
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP	24
Art. 18. Penali	24
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore	25
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione	26
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	27
– CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	28
Art. 22. Lavori a corpo per singolo Lotto funzionale	28
Art. 23. Eventuali Lavori a misura	28
Art. 24. Eventuali lavori in economia per singolo Lotto funzionale	29

Pagina **2** di **74**

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	29
– CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	30
Art. 26. Anticipazione del prezzo	30
Art. 27. Pagamenti in acconto	31
Art. 28. Pagamenti a saldo	33
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	34
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	34
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	34
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	34
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti	34
– CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	35
Art. 34. Cauzione provvisoria	35
Art. 35. Cauzione definitiva	35
Art. 36. Riduzione delle garanzie	36
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	36
– CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	39
Art. 38. Variazione dei lavori	39
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali	40
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	41
– CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	42
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	42
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	43
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento	44
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	44
Art. 45. Piano operativo di sicurezza	45
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	45
– CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	47
Art. 47. Subappalto	47
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto	50
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori	51
– CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	53
Art. 50. Accordo bonario e transazione	53
Art. 51. Definizione delle controversie	53
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	53
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	54
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	55

–	CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	59
	Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	59
	Art. 56. Termini per il collaudo.....	59
	Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati	59
–	CAPO 12. NORME FINALI	61
	Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	61
	Art. 59. Conformità agli standard sociali	68
	Art. 60. Modalità di assistenza archeologica in cantiere	69
	Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	69
	Art. 62. Terre e rocce da scavo - Rifiuti.....	70
	Art. 63. Custodia del cantiere	70
	Art. 64. Cartello di cantiere.....	70
	Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti	70
	Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	72
	Art. 67. Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità	72

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE

– CAPO 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto della procedura e definizioni

1. L'oggetto della procedura consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione degli interventi per i tre singoli lotti funzionali di cui al comma 2. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti, intendendosi l'offerta presentata per un lotto comunque non connessa né condizionata all'offerta presentata per altri lotti.
2. L'intervento come di seguito individuato sotto la denominazione "PL8" accomuna i tre distinti appalti soltanto ai fini della descrizione del Progetto Locale, ferma restando la totale separazione tra i tre affidamenti:

PROGETTO LOCALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE n.8 - (PL8) – suddiviso in 3 Lotti funzionali che interessano i comuni di Turate, Cirimido e Limido Comasco (CO).

- **LOTTO 1 - PL8 Turate –**
 - Descrizione sommaria: **realizzazione di un parco pubblico – opere a verde con servizi e attrezzature**
 - Ubicazione nel Comune di: **Turate (CO)**
 - **LOTTO 2 - PL8 Cirimido –**
 - Descrizione sommaria: **riqualificazione e realizzazione nuova rete ciclabile – opere a verde**
 - Ubicazione nel Comune di: **Cirimido (CO)**
 - **LOTTO 3 - PL8 Limido Comasco –**
 - Descrizione sommaria: **riqualificazione parco pubblico – opere a verde con servizi e attrezzature**
 - Ubicazione nel Comune di: **Limido Comasco (CO)**
3. Sono compresi, in ciascuno dei tre lotti, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.
 4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
 5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice identificativo della gara (CIG)
Lotto 1 Comune Di Turate (Co)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 742794454C
Lotto 2 Comune Di Cirimido (Co)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 74279656A0
Lotto 3 Comune Di Limido Comasco (Co)	
CUP: F11B06000270007	CIG: 742798464E

6. Nel presente documento sono assunte le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in cui non risulta abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
- **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- **CSA o il Capitolato Speciale d'Appalto:** il presente documento (parte generale e parte tecnica);
- **Contratto:** ciascun contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario di ciascun lotto di gara relativa al presente documento;
- **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice la gara d'appalto per i tre lotti funzionali e che sottoscriverà i relativi contratti;
- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si sarà aggiudicato ciascuno dei tre contratti;
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
- **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante o dalle Amministrazioni Comunali. Indica il soggetto preposto alla supervisione e gestione del Contratto ai sensi ed in conformità dell'art. 101 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- **DURC:** il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, dall'art. 196 del Regolamento generale e dalle altre disposizioni di Legge sul tema;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

- **PSC:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- **Oneri di sicurezza diretti (anche OD):** oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento delle misure di sicurezza aziendali, specifiche dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Oneri di sicurezza specifici (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Elenco Prezzi:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori legati a ciascun lotto, allegata al presente CSA.

Art. 2 Ammontare complessivo dell'affidamento e importo dei relativi contratti

1. L'importo complessivo dell'affidamento e gli importi a base d'asta relativi a ciascuno dei tre lotti sono definiti nella seguente tabella:

a) Lotto 1 – Comune di Turate

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	<i>Lavori (L)</i>	505.394,20€
2	<i>Oneri di sicurezza da PSC (OS)</i>	5.734,45€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	511.128,65€

b) Lotto 2 – Comune di Cirimido

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	<i>Lavori (L)</i>	126.826,19€
2	<i>Oneri di sicurezza da PSC (OS)</i>	8.321,20€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	135.147,39€

c) Lotto 3 – Comune di Limido Comasco

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE a corpo
1	Lavori (L)	338.106,57€
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	5.552,78€
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	343.659,35€

2. L'importo contrattuale di ciascun lotto sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- importo dei lavori (L) al netto del ribasso contrattuale;
 - importo degli Oneri di Sicurezza (OS) determinato al rigo 2 e non soggetto a ribasso.
3. Ai fini del precedente comma, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

a) Lotto 1 – Comune di Turate

	<i>Importi in euro</i>	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L)	505.394,20€	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		5.734,45€
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	505.394,20€	5.734,45€

b) Lotto 2 – Comune di Cirimido

	<i>Importi in euro</i>	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L)	126.826,19€	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		8.321,20€
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	126.826,19€	8.321,20€

c) Lotto 3 – Comune di Limido Comasco

	<i>Importi in euro</i>	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L)	338.106,57€	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		5.552,78€
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	338.106,57€	5.552,78€

RIBASSO

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)».

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Ciascun contratto sarà stipulato “**a corpo**” per ogni singolo Lotto funzionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera dddd) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo di ciascun contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. .
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS24 Verde e arredo urbano**.
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente per ciascun Lotto (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ammonta a:

a)	Lotto 1	€ 296.563,58
b)	Lotto 2	€ 80.115,41
c)	Lotto 3	€ 121.559,48

3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1 del Regolamento Generale e del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016, le categorie scorporabili e subappaltabili indicate nel Bando di Gara, con i relativi importi, sono indicati nella tabella sotto riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.

a) Lotto 1 – Comune di Turate

	Categorie	importo (≤150.000 e ≤10%)	% sul totale dell'appalto
1)	OS24 (categoria prevalente)	296.563,58 €	58,68 %
2)	OG3 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	139.619,08 €	27,62 %
3)	OS13 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	62.907,00 €	12,45 %
4)	OG1 (non scorporabile e senza alcun obbligo di qualificazione)	6.304,54 €	1,25 %

Il Subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

b) Lotto 2 - Comune di Cirimido

	Categorie scorporabili e subappaltabili	importo (≤150.000 e ≤10%)	% sul totale dell'appalto
1)	OS24 (categoria prevalente)	80.115,41 €	63,17 %
2)	OG3 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	46.710,78 €	36,83 %

Il Subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

c) Lotto 3 – Comune di Limido Comasco

	Categorie scorporabili e subappaltabili	importo (≤150.000 e ≤10%)	% sul totale dell'appalto
1)	OS24 (categoria prevalente)	121.559,48 €	35,95 %
2)	OG3 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	93.687,53 €	27,71 %
3)	OS13 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	65.393,00 €	19,34 %
4)	OG11 (scorporabile con obbligo di qualificazione)	45.051,89 €	13,32 %
5)	OG1 (non scorporabile e senza alcun obbligo di qualificazione)	12.414,67 €	3,67 %

Il Subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 comma2 e l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma2 del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

- Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento Generale e all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono indicati nella seguente tabella:

a) Lotto 1 – Comune di Turate

n.	categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza a % su totale lavori a corpo
			Lavori Importo «1» (L)	oneri sicurezza del PSC «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2»	
A CORPO						
1	OS 24	<u>opere a verde e arredi</u>		296.563,58 €		58,68
2	OG1	<u>edifici civili ed industriali</u>		6.304,54 €		1,25
3	OG3	<u>strade e segnaletica</u>		139.619,08 €		27,62
4	OS 13	<u>strutture prefabbricate in cemento armato</u>		62.907,00 €		12,45
		<u>oneri sicurezza</u> <i>ripartiti in proporzione su tutte le categorie</i>			5.734,45 €	
		TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO		505.394,20 €	5.734,45 €	511.128,65 €

b) Lotto 2 - Comune di Cirimido

n.	categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza a % su totale lavori a corpo
			Lavori Importo «1» (L)	oneri sicurezza del PSC «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2»	
A CORPO						
1	OS 24	<u>opere a verde e arredi</u>		80.115,41 €		63,17

2	OG3	<u>strade e segnaletica</u>		46.710,78 €			36,83
		<u>oneri sicurezza</u> <i>ripartiti in proporzione su tutte le categorie</i>			8.321,20 €		
		TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO		126.826,19 €	8.321,20 €	135.147,39 €	

c) Lotto 3 – Comune di Limido Comasco

n.	categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza a % su totale lavori a corpo
			Lavori Importo «1» (L)	oneri sicurezza del PSC «2» (OS)	Totale «T = 1 + 2»	
A CORPO						
1	OS 24	<u>opere a verde e arredi</u>		121.559,48 €		35,95
2	OG1	<u>edifici civili ed industriali</u>		12.414,67 €		3,67
3	OG3	<u>strade e segnaletica</u>		93.687,53 €		27,71
4	OG11	<u>impianti tecnologici</u>		45.051,89 €		13,32
5	OS 13	<u>strutture prefabbricate in cemento armato</u>		65.393,00 €		19,34
		<u>oneri sicurezza</u> <i>ripartiti in proporzione su tutte le categorie</i>			5.552,78 €	
		TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO		338.106,57€	5.552,78 €	343.659,35 €

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1 lettere a), b) e c), non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 22.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Lotto 1 – Comune di Turate

a.1) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:

	ELABORATI GRAFICI	
T_A	01a	Estratti urbanistici e catastali
T_A	02.1a	Rilievo piani altimetrico sottoservizi e strutture – <i>tratto nord</i>
T_A	02.2a	Rilievo piani altimetrico sottoservizi e strutture – <i>tratto sud</i>
T_A	03a	Progetto – Planivolumetrico Sezione Paesaggistica Diagramma Percorsi
T_A	04.1b	Planimetria Progetto – <i>tratto nord</i>
T_A	04.2a	Planimetria Progetto – <i>tratto sud</i> – Schema Opere a Verde
T_A	05b	Confronto – Planimetria – Sezione profilo terreno
T_A	06a	Sezioni di progetto - Scavi e riporti
T_A	07.1b	Dettagli Pavimentazioni – Stratigrafie e cordoli
T_A	07.2b	Dettagli – Recinzioni e cancelli
T_A	07.3b	Dettagli – Scala
T_A	07.4a	Dettagli – Pergole
T_A	08.1a	Blocchi servizi – Disegni generali

T_A	08.2a	Blocchi servizi - Dettagli
T_A	09b	Progetto e confronto – Pianta sottoservizi
T_A	10b	Schema impianto irrigazione
T_A	11a	Abaco arredi e attrezzature
T_A	12a	Abaco elementi tipologici
T_A	13	Viste e Fotoinserimenti
T_A	14	Pianta Tracciamenti
DOCUMENTI		
T_B	01a	Relazione Generale
T_B	02	Relazioni specialistiche – Relazione tecnica agronomica
T_B	03	Documentazione Fotografica
T_C	01a	Calcoli Esecutivi delle Strutture – Blocchi servizi
T_C	02	Calcoli Esecutivi delle Strutture – Pergole, scala e parapetti
T_D	01	Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto
T_D	02	Fascicolo dell'opera
T_E	01a	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano delle Interferenze
T_E	02b	Cronoprogramma
T_F	01.1b	Computo Metrico
T_F	02b	Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi
T_F	03b	Quadro di Incidenza della Manodopera
T_F	04b	Quadro Economico

b) Lotto 2 - Comune di Cirimido

b.1) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:

ELABORATI GRAFICI		
C_A	01	Estratti Urbanistici e Catastali
C_A	02_a	Corografia e Planivolumetrico di Progetto
C_A	03.1_c	Tratto 1 – scuola d'infanzia – viale Rimembranze – Tratto 2 – segnaletica verticale
C_A	03.2_b	Tratto 2 – viale Rimembranze
C_A	03.3_c	Tratti 3 – Cimitero - viale Rimembranze / vi D. Alighieri
C_A	03.4_c	Tratti 4 – angolo via D. Alighieri / via Toti
C_A	03.5.1_d	Tratto 5 – via Toti / via Mazzini
C_A	03.5.2_b	Tratto 5 – via Toti / via Mazzini – profilo e sezioni stradali
C_A	04.1_a	Pianta tracciamenti – Tratto 1
C_A	04.2_a	Pianta tracciamenti – Tratto 3
C_A	04.3_a	Pianta tracciamenti – Tratto 5
C_A	05	Viste e Foto inserimenti
C_A	06_a	Abaco elementi tipologici

DOCUMENTI		
C_B	01_b	Relazione Generale
C_B	02_a	Relazioni Specialistiche – Relazione tecnica agronomica
C_B	03	Documentazione fotografica
C_D	01_a	Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto
C_D	02	Fascicolo dell'opera
C_E	01.1_c	Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano delle Interferenze
C_E	01.2	Allegato 1 PSC – Tav. Tratto 1
C_E	01.3	Allegato 2 PSC – Tav. Tratto 3
C_E	01.4	Allegato 3 PSC – Tav. Tratto 5
C_E	02_a	Cronoprogramma
C_F	01.1_b	Computo metrico
C_F	02_c	Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi
C_F	03_b	Quadro di Incidenza della Manodopera
C_F	04_d	Quadro Economico

c) Lotto 3 – Comune di Limido Comasco

c.1) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo:

Serie	Codice	Titolo	Scala
L_	00_e	Elenco Elaborati	
ELABORATI GRAFICI			
L_A	01_a	Estratti urbanistici e catastali	1:5000 / 1:2000
L_A	02.1_b	Stato di fatto e rilievo piani altimetrico	1:200
L_A	02.2_b	Sottoservizi – rilievo e stato di fatto	1:100 / 1:200
L_A	03_b	Progetto - Planivolumetrico e sezioni generali	1:500
L_A	04_c	Planimetria: confronto Sezioni : Stato di Fatto – Progetto – Confronto	1:250
L_A	05_b	Planimetria Progetto – Materiali e diagramma percorsi	1:200 / 1:500
L_A	06_b	Planimetria Progetto - Quote - Misure - Quantità	1:200
L_A	07_b	Opere Civili - Pianta tracciamenti	1:200
L_A	08_a	Opere Verdi - Pianta tracciamenti e quantità	1:200
L_A	09_c	Pavimentazione piazza: pianta e stratigrafie di dettaglio	1:100 / 1:10
L_A	10.1_c	Cordoli Scale Muretti - Dettagli 1	varie
L_A	10.2_c	Cordoli Scale Muretti - Dettagli 2	varie
L_A	10.3_b	Recinzioni	varie
L_A	10.4_b	Fontana	varie
L_A	10.5_a	Armature	1:20

L_A	11.1_a	Blocchi servizi – Disegni generali	1:50
L_A	11.2_a	Blocchi servizi - Dettagli Edificio A	varie
L_A	11.3_a	Blocchi servizi - Dettagli Edificio B	varie
L_A	12_b	Abaco arredi e attrezzature	1:50 / 1:25 / 1:20
L_A	13_b	Abaco elementi tipologici	varie
L_A	14_b	Sottoservizi: H2O, acque bianche, acque nere, drenaggio	1:200 / varie
L_A	15_c	Sottoservizi: Impianto irrigazione	1:250
L_A	16_c	Sottoservizi: Impianto elettrico - Illuminazione	1:200 / varie
L_A	17_a	Viste e Fotoinserimenti	-
DOCUMENTI			
L_B	01_c	Relazione Generale	
L_B	02	Relazioni specialistiche – Relazione tecnica agronomica	
L_B	02.2	Relazioni specialistiche – Relazione tecnica impianto elettrico	
L_B	03	Documentazione fotografica	
L_C	01_b	Calcoli Esecutivi delle Strutture e degli Impianti	
L_D	01_a	Piano per la Gestione e Manutenzione delle Opere di Progetto	
L_D	02_a	Fascicolo dell'Opera	
L_E	01_e	Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano delle Interferenze	
L_E	02.1	Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase C1	
L_E	02.2	Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase C2	
L_E	02.3	Allegati al piano Sicurezza _ Tav - Fase D1	
L_E	02.4	Allegati al piano sicurezza _ Tav - Fase D2	
L_E	03_b	Cronoprogramma	
L_F	01.1_c	Computo Metrico	
L_F	02_c	Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi	
L_F	03_c	Quadro di Incidenza della Manodopera	
L_F	04_d	Quadro Economico	

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Il Codice dei contratti;
 - Il Regolamento generale;
 - Il decreto legislativo n. 81 del 2008 con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) Il computo metrico estimativo;
 - b) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti (varianti);
 - c) Le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dall'«Elenco Prezzi» allegato al presente CSA, predisposto dalla Stazione appaltante, compilato dall'Appaltatore e da questi presentato in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.
- 2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 dello stesso.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della

Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso CSA;
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, oltre agli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto e all'art. 101 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le seguenti disposizioni. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi del seguente comma.
3. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

6. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

– **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche *nelle more* della stipulazione formale del contratto e ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori per ogni singolo Lotto funzionale

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in:

a)	Lotto 1 Turate	203 (duecentotre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori
b)	Lotto 2 Cirimido	140 (centoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori
c)	Lotto 3 Limido C.	150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 lettere a), b) e c) è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14;
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa, o negata, con provvedimento scritto del RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. Trova altresì applicazione l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso

d'opera nei casi previsti dagli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - L'adeguata motivazione a cura della DL;
 - L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.
4. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penali

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) Nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) Nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati ovvero dei termini stabiliti dalla DL per la risoluzione delle non conformità di varia natura.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del Contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Nel caso di parziale e/o difforme esecuzione di ogni opera o intervento oggetto del presente appalto per causa o fatto imputabile all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale pari al 25% del valore dell'opera o dell'intervento eseguito parzialmente o difformemente, accertato al momento dell'inadempimento. La predetta penale non troverà applicazione nell'ipotesi in cui l'Appaltatore provveda, a proprie spese, a porre rimedio all'inadempimento secondo le modalità e i tempi fissati dalla Stazione Appaltante/Direzione Lavori.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL e al RUP un Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il Programma Esecutivo di Dettaglio deve altresì specificare tutte le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori (ad es. cantierizzazioni, individuazione dell'operatore archeologo per le attività di assistenza archeologica in fase di cantiere, affidamenti e sub affidamenti, ripristini ecc.)

Tale Programma Esecutivo di Dettaglio deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il Programma Esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) Per l'intervento o il coordinamento con autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela dei beni archeologici, storico-culturali, nonché sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti

- reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) Se è richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale;
 - f) Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale *messa in mora* dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la *messa in mora* di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo per singolo Lotto funzionale

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. L'Elenco Prezzi relativo al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 23. Eventuali Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del CSA e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari - decurtati del ribasso percentuale offerto in gara - desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al CSA, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia per singolo Lotto funzionale

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) Per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari desunti dai listini più aggiornati del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
 - b) Per quanto riguarda i trasporti, i noli e il prezzo del personale, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi desunti dai listini più aggiornati del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) Importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) La garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 27, comma 7.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 100.000,00 (centomila/00)**, determinato:
 - a) Al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) Incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
 - c) Al netto della ritenuta di cui al comma 2;
 - d) Al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1;
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) All'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente CSA; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) All'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;
 - c) Agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) All'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'Appaltatore, e l'eventuale sub Appaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il verbale di ultimazione è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) Un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) Efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) Rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 e 9 del presente CSA.
9. La rata di saldo non comprenderà la voce MANUTENZIONE PER I PRIMI 2 ANNI, della

Tabella allegata al comma 1 dell'art. 5. Detti oneri saranno liquidati annualmente con specifico SAL a seguito dell'esecuzione della prestazione manutentiva che avrà inizio a partire dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato, per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile;

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale;
2. La garanzia fideiussoria è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione

degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Alle garanzie di cui ai precedenti artt. 34 e 35, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà aver stipulato a favore della Committente, con oneri tutti a proprio carico, le sotto elencate polizze, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e secondo gli schemi, e le annesse schede tecniche di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, integrate come sotto indicato, dandone copia autentica all'Ente Appaltante assumendosi, comunque, ogni responsabilità, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo:

- 1) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi
- Sezione A: la polizza dovrà assicurare le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito dall'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti sul luogo e nelle immediate vicinanze del luogo dei lavori nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e prevedere spese di demolizione e sgombero con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

- Sezione B: la polizza dovrà tenere indenne la Committente contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque causa provocati in relazione all'esecuzione del presente Appalto dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere espressamente che la garanzia è operante in autostrada e/o strada in presenza di traffico.

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

- a) L'ente Appaltante, l'Amministrazione concedente ed i loro dipendenti;
- b) Gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed i loro dipendenti;
- c) I subappaltatori dell'Impresa ed i loro dipendenti;
- d) La Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- e) Gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

La polizza di cui sopra dovrà prevedere l'estensione della validità per il periodo di garanzia di manutenzione per due anni che decorre dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione.

- 2) L'Appaltatore dovrà presentare la polizza Responsabilità Civile Dipendenti (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 per persona valida per tutta la durata dei lavori e fino al termine del periodo di manutenzione estesa. Tale polizza dovrà prevedere espressamente che la garanzia è operante in autostrada e/o strada in presenza di traffico. La compagnia di assicurazioni dovrà dichiarare a rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dell'Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere presentate prima della stipula del contratto e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Imprese, le polizze di cui sopra dovranno prevedere la clausola sulla solidarietà verso tutti i membri dell'Associazione.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle sopra elencate polizze di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dell'Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Per la liquidazione della rata di saldo, l'Appaltatore sarà obbligato a stipulare - con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato - una polizza indennitaria decennale ex art. 1669 Codice Civile a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del soggetto beneficiario non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è pari al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

L'esecutore dei lavori sarà altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un massimale di 500.000,00 euro.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'Appaltatore, comporterà l'esecuzione - a carico e a costo esclusivo di quest'ultimo – dei lavori di rimessa in pristino delle opere nella situazione originaria, oltre che degli interventi di rimozione e ripristino ordinati dalla Stazione Appaltante, con aggravio a carico dell'Appaltatore di ogni danno sofferto e senza poter vantare alcun compenso, indennizzo o rimborso per i lavori necessari.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, e dall'articolo 106 del Codice dei contratti;
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo o ad altra somma a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'incremento dell'importo della realizzazione dell'opera a seguito delle varianti introdotte;
6. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dalla DL (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
7. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39 del presente Capitolato.
8. L'Appaltatore, entro 30 giorni, provvede a comunicare i lavori ritenuti necessari a seguito di variante, con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante effettuata sulla base dei prezzi di offerta e, se del caso, a mezzo della formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 40 comma 2 del presente capitolato. Tutta la documentazione tecnica ed economica da sottoporre alla Direzione dei Lavori dovrà essere prodotta in formato cartaceo e su supporto digitale in numero 3 copie;
9. E' sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
10. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
11. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.
12. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative nei limiti di cui al precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL e approvate dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
13. Trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma D. Lgs. 50/2016, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- a) le soglie fissate all'articolo 35 D. Lgs. 50/2016;

- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
 3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente CSA, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale al netto del ribasso.
2. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendo i nuovi prezzi dai prezziari di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati, nelle more della stipula del contratto:
 - a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) Il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) I dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) Il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - g) Attestati di formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'Impresa Affidataria (ex art. 97 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - h) L'esito della valutazione Idoneità Tecnico Professionale eseguita dall'Impresa Affidataria nei confronti delle Imprese Esecutrici;
 - i) Una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) Dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

- b) Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) Da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) Da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) A rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) Ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
 3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free»;
 4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) Alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) Alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

2. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto;
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi

- applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
 5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fermi restando i limiti di Legge e le dichiarazioni rese in sede di gara dall'Appaltatore, nonché l'applicazione delle singole norme sulle quote di subappaltabilità delle singole categorie per ciascun Lotto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) Che il concorrente all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di variante in corso di esecuzione, al momento dell'affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) Che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - i. Di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - Se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - L'inserimento delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - L'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - ii. Di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) Che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- i. La documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - ii. Una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - i. Se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 *(fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)* acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 *(dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)* acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;
 - ii. Se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'Appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - iii. Il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo 159 del 2011.
- 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ove completa di tutta la documentazione; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione all'Appaltatore; in caso di richiesta di integrazioni documentali da parte della Stazione appaltante nei 30 giorni, il termine decorre dalla ricezione delle suddette integrazioni da parte dell'Appaltatore;
 - b) Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto in alcun modo, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di

- importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi; l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo alle norme in tema di sicurezza;
 - d) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. Copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
7. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) Di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) Di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- c) Che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 84 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subcontratti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subcontraenti, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura di riferimento.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato Speciale d'Appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, purché rientranti in categorie di servizi o forniture.

6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6 del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Al di fuori dei casi di pagamento diretto di cui al comma precedente, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) All'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) All'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
 - c) All'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) Alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
4. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:
 - a) L'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) L'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo puntino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13,

lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione.

Trovano integrale applicazione gli artt. 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 D. Lgs. 50/2016.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
1. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,

l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - La classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - Per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - Per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - Per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento

se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013 (e nel rispetto del DM 30 gennaio 2015), in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
- a) Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) Trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) Corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) Provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con *messa in mora* di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 108 comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016, all'articolo 21 del presente CSA e a tutti gli altri casi già previsti nel presente Contratto, i seguenti casi:
- a) Inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- e) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i) Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - j) Violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente documento;
 - k) Applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) Ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - b) Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) Nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) Decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - e) Grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano le soglie di cui all'art. 106 comma 2 del Codice dei contratti. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo;
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) Affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - i. L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. L'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori

spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto;
8. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali previste dal presente Contratto, qualora nel frattempo maturate.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite;
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino;
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione così come prevista nel Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti, di cui al Progetto Esecutivo dell'intervento; per le opere civili tale periodo di manutenzione gratuita cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56. Per le opere a verde e gli impianti la gratuita manutenzione ha durata pari a 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il collaudo finale deve aver luogo entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, il tutto come previsto dall'art. 102, comma 3, del Codice degli contratti;
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto; l'Appaltatore, ai fini del collaudo, dovrà provvedere alla redazione anche del progetto "as built" dell'intervento, che dovrà essere prodotta in formato cartaceo e su supporto digitale in numero 3 copie;
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Generale, si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL;
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta;

3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse;
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza;
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) L'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte degli stessi. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi;
 - b) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - c) garantire, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art 12 D.lgs 42/2004 e art. 25 del D.lgs 50/17), il rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, attraverso l'assistenza archeologica in cantiere durante le attività di scavo;
 - d) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - e) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - f) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- g) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- h) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché l'esecuzione della manutenzione degli accessi alle aree di cantiere e dei percorsi e piazzali di lavoro che in ogni momento dovranno risultare praticabili anche con mezzi pesanti, oltre che risultare sicuri al transito e alla circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o terzi;
- j) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- k) Il taglio degli alberi/cespugli:
 - Che impedissero di eseguire le lavorazioni nei luoghi previsti;
 - Che impedissero il passaggio dei mezzi d'opera sulle vie di accesso ai luoghi di lavoro;
 - Compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di risulta;
- l) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) La risoluzione di tutte le interferenze minori non individuate nel Progetto Esecutivo;
- n) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- o) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- p) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza, arredati e illuminati;
- q) L'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli, per la verifica e contabilità dei lavori, mettendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) L'esecuzione della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'Appalto, delle aree oggetto di intervento, indicando con opportune modine i limiti di tutte le opere;
- s) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- t) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- u) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- v) La pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- w) La dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- x) Gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- y) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori;
- z) Il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

- aa) L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - bb) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - cc) La richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - dd) L'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
 - ee) L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - ff) Prima della realizzazione dei lavori, l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni presso tutti i soggetti diversi da APL (Consorzi, rogge, Province, Gestori di Servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente dai lavori.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Enti, Consorzi, Province, Comuni e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Inoltre l'Appaltatore è altresì tenuto a recarsi presso i Comandi di Polizia Locale, dei Comuni interessati, almeno sette giorni prima della data degli interventi da eseguire sulle vie oggetto delle lavorazioni, per informare, concordare e definire gli schemi della segnaletica di cantiere stradale temporaneo da adottare (in base a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002) e ottenere le necessarie autorizzazioni (senza le quali non potranno essere svolti i lavori);
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il

progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale;

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la seguente disciplina, compatibilmente con le norme del Codice dei contratti. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'entità dei lavori di ripristino o di rifacimento all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
6. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitoli speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui di cui al secondo periodo, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) Dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) Delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) Della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) Dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) Dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

7. L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) A consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) A consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
- e) A fornire al Direttore dei Lavori la prova di avere ottemperato alla modificazioni normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
- f) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni;
- g) L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo provvisorio;
- h) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti di strada interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che APL, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
- i) L'Appaltatore è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dal Direttore dei Lavori, sentita APL, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla DL per l'inoltro delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari a euro 1000,00 (mille), restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
- j) L'Appaltatore dovrà comunicare 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei Lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei Lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori e di APL;
- k) L'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'Appalto del Direttore Tecnico, responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri, secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale; ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Capitolato Generale, APL si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del Soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;
- l) L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei Lavori, all'osservanza delle

prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione dovrà darne immediata comunicazione ad APL potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008, la sospensione dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso; in caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'esecuzione provvederà formalmente a diffidare l'Appaltatore che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 54 del Capitolato

- m) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale di APL;
- n) Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei Lavori oggetto del presente Appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le norme vigenti;
- o) L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sulla viabilità della zona interessata ai lavori sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere nonché alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Tutti gli eventuali atti fideiussori o le garanzie comunque denominate richieste dagli Enti Locali dovranno essere fornite ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore;
- p) Fermo quanto previsto dal Contratto e dell'art. 39 del presente CSA, l'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla normativa vigente in materia, dal Contratto, dal presente CSA in materia di applicazione della normativa antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori e ad APL, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:
 - Elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - Elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
 - Elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.
- q) Inoltre l'Appaltatore è obbligato a fornire, per tutti i contratti di subappalto, oltre a tutta la documentazione ivi richiesta, una dichiarazione impegnativa con le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato completo di copia del documento di proprietà, tempo presunto del noleggio, ammontare delle ore presunte, importo

- presunto del Contratto;
- r) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato;
 - s) L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ogni informazione su inizio e fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, di ogni fornitura, di ogni trasporto e di ogni subappalto;
 - t) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ad ogni altra normativa vigente in materia;
 - u) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) ed alla relativa Circolare di applicazione;
 - v) Si applica al presente Appalto l'art. 4 della L. 136/2010.

Art. 59. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) Fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c) Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) Intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Modalità di assistenza archeologica in cantiere

1. Contestualmente all'effettuazione di attività di scavo previste in fase di cantierizzazione deve essere garantita la presenza di un operatore archeologo nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, attraverso l'analisi e la valutazione dei materiali provenienti da tutte le attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti (art. 25 comma 1 del D.Lgs 50/17) al fine di individuare anomalie di origine archeologica in maniera diffusa lungo tutta l'area di oggetto di escavazione.
2. Durante la fase di assistenza archeologica devono essere predisposti dei report bisettimanali di scavo relativi alle operazioni effettuate e dei risultati conseguiti. In particolare devono essere redatte:
 - cartografia riportante il posizionamento delle eventuali anomalie archeologiche riscontrate;
 - schede descrittive per ciascuna anomalia;
 - schede, documentazione fotografica e cartografica, report, e quant'altro necessario per valutare i risultati delle indagini

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

3. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.

Art. 62. Terre e rocce da scavo - Rifiuti

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore provvedere, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e/o prescrizioni di autorità di tempo in tempo vigenti, all'utilizzazione e/o allo smaltimento delle terre e delle rocce derivanti dalle escavazioni compiute per l'esecuzione dei lavori. Tale obbligo comprende il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) Siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) Siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2. Sono altresì a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d. m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, andrà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i

pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) Per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) Le spese contrattuali;
 - b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto;
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 67. Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente le disposizioni del Protocollo di Legalità allegato quale documento di gara.
2. In particolare, l'Appaltatore con la stipula del Contratto si impegna:
 - a) A fornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalità e, in particolare, dall'articolo 1 del medesimo, nei tempi e con le modalità ivi indicate;
 - b) A denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia e in ogni caso a CAL e ad APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;
 - c) A denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione a CAL e ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,

- forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
- d) A dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria;
 - e) Ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
 - f) A favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del Gruppo Interforze di cui all'articolo 10 del Protocollo di Legalità.
3. L'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto:
- a) Qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di ogni altra normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalità e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
 - b) Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 2 lett. b) e c);
4. L'Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà di APL procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca dell'Affidamento nei seguenti casi:
- a) Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente punto 2 lett. a);
 - b) A seguito della valutazione degli "elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione [...] dei requisiti soggettivi" forniti dalla Prefettura competente secondo il disposto dell'articolo 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii.;
 - c) In conseguenza del rilascio di informazioni supplementari "atipiche" o della segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro relativa a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
 - d) Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 2 lett. d) ed e);
 - e) A seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
 - f) Ai sensi degli artt. 83, 84, 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011 in conseguenza del rilascio delle comunicazioni antimafia o delle informazioni antimafia, salva l'applicazione dell'art. 95 del medesimo Decreto.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell'affidamento disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 54 del presente CSA per le ipotesi di risoluzione del Contratto.
6. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente punto 4.2 lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, anche ai sensi del precedente punto 4.4 lett. b), all'Appaltatore verrà applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.
7. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore accetta esplicitamente il sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalità, ivi compresa la possibilità di revoca dell'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell'affidamento da parte di APL nei casi indicati agli articoli 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalità e la facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca dell'affidamento nelle ipotesi contemplate dall'articolo 4 del Protocollo medesimo.